

Bancarotta fraudolenta da falso in bilancio solo al superamento delle soglie

Il riferimento ai “fatti” di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c. è da rapportare all'integrazione della fattispecie

/ Maurizio MEOLI

L'integrazione del delitto di **bancarotta fraudolenta impropria da false comunicazioni sociali**, ex art. 223 comma 2 n. 1 del RD 267/42, richiede l'esistenza della fattispecie societaria in tutti i suoi elementi e, in particolare, il **superamento delle prescritte soglie di punibilità**.

A precisarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 13 settembre 2012 n. 35244.

Nel caso di specie, in esito al fallimento di una spa, dichiarato il 24 luglio 2003, si contestava ad uno degli amministratori la fattispecie sopra ricordata, dal momento che risultava una serie di false appostazioni nei bilanci del 2000, del 2001 e del 2002. L'amministratore, condannato sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello di Milano, proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando come la Corte territoriale avesse ritenuto esistente il reato in questione nonostante il falso in bilancio non presentasse tutti i connotati capaci di renderlo, in sé, penalmente rilevante (mancava, in particolare, il superamento delle soglie di punibilità). Ciò a fronte di una disposizione normativa che sanziona con la reclusione da tre a dieci anni gli amministratori di società dichiarate fallite quando **cagionano**, o concorrono a cagionare, **il dissesto della società**, commettendo alcuni dei “**fatti**” previsti da una serie di reati societari, tra i quali sono compresi anche quelli di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.); con un riferimento ai “fatti” che la Corte d'Appello leggeva come “**mera condotta**” riconducibile al falso in bilancio, ma che avrebbe dovuto leggersi come relativo all’“**intera fattispecie incriminatrice**”.

La Suprema Corte ritiene fondato il ricorso. Si ricorda, infatti, come i giudici di legittimità già in altre occasioni abbiano aderito all'impostazione prospettata dal ricorrente. Si evidenzia, innanzitutto, che Cass. 15 giugno 2004 n. 26859, sia pure da un punto di vista diverso rispetto a quello in esame, ha ritenuto censurabile che il giudice dell'esecuzione rigetti l'istanza di revoca di una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 223 comma 2 n. 1 del RD 267/42, in relazione all'art. 2621 c.c., come riformulati dagli artt. 1 e 4 del DLgs. 61/2002, non rilevando come – poiché dalla sentenza del Tribunale emergeva la sopravvalutazione nel bilancio, da parte dell'imputato, della voce rimanenze di magazzino, ma non risultava alcun elemento idoneo a consentire la verifica del superamento delle soglie di punibilità, secondo quanto richiesto dalla nuova disciplina – **non poteva affermarsi che sussistesse continuità normativa** tra vigente e previgente

disciplina, non solo con riguardo all'ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria, ma anche all'ipotesi di false comunicazioni sociali.

La Corte di Cassazione, inoltre, con la sentenza 27 maggio 2003 n. 23236, ha osservato che, in tema di bancarotta impropria da reato societario (false comunicazioni sociali), la configurabilità della particolare fattispecie, nel testo riformulato dall'art. 4 del DLgs. 61/2002, presuppone, oltre all'**esistenza del nesso causale** tra condotta e dissesto, anche il **superamento delle soglie di punibilità** previste dal nuovo reato di false comunicazioni sociali, come modificato dall'art. 1 del DLgs. 61/2002. Nel caso di specie, in particolare, la Suprema Corte annullava senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto dalle decisioni di merito non risultavano accertati, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, gli elementi costitutivi della nuova fattispecie di false comunicazioni sociali, con particolare riferimento alle anzidette soglie di punibilità (cfr. anche Cass. 3 marzo 2009 n. 9726; più di recente appare, inoltre, orientata in tal senso Cass. 17 maggio 2012 n. 18947).

Di conseguenza, conclude la sentenza in esame, in mancanza dell'accertamento in ordine al superamento delle soglie di punibilità, la condotta richiamata nel reato di bancarotta fraudolenta impropria con riferimento alle false comunicazioni sociali è da ritenere **penalmente indifferente**.

Irrilevanti, per i fatti di causa, le modifiche del 2005

In senso contrario, inoltre, non può valere l'osservazione di una parte della dottrina in base alla quale il richiamo contenuto nell'art. 223 del RD 267/42 ai “fatti” previsti dall'art. 2621 c.c. prescinderebbe dall'accertamento del superamento delle soglie quantomeno dopo le ulteriori modifiche al falso in bilancio apportate dalla L. 262/2005, che ha previsto comunque la **sanzione amministrativa per la fattispecie priva di rilevanza penale**, sottraendola all'area dell'indifferenza dal punto di vista sanzionatorio. A tale affermazione, infatti, occorre obiettare che, trattandosi di modifiche capaci, in via interpretativa, di far ritenere integrato il reato fallimentare – che, di contro, in base al precedente dettato normativo e alla luce delle ricordate interpretazioni giurisprudenziali, era ritenuto insussistente – le medesime **non possono trovare applicazione** all'ipotesi in esame, commessa nel 2003 e quindi anteriormente ad esse.